

## WHISTLEBLOWING POLICY

### 1. Premessa

In data 29/12/2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2).

Start Romagna s.p.a., stante il ruolo di gestore di pubblico servizio e la natura del servizio esercitato, rientra sia nell'applicazione dell'art. 1 che dell'art. 2.

L'art. 2 della L. n. 179/17, in particolare, interviene sul D.Lgs. n. 231/2001 e inserisce all'art. 6, rubricato, «*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*» una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:

- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- L'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- La nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- L'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Start Romagna, nello spirito di dare concreta applicazione alle disposizioni di cui alla L. n. 179/2017, mette a disposizione dei segnalanti un Portale per effettuare le segnalazioni («**Portale Whistleblowing**») idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza, da parte del ricevente della segnalazione, dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

## 2. Scopo della Policy e destinatari

La presente Policy Whistleblowing (di seguito «*Policy*») si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni inviate o trasmesse.

La presente Policy Whistleblowing si applica a Start Romagna s.p.a.. In particolare, i Destinatari della presente procedura sono:

- I vertici aziendali (Dirigenti, Quadri) di Start Romagna;
- I dipendenti di Start Romagna;
- Ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di essi con Start Romagna s.p.a..

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La procedura di whistleblowing mira a:

- Garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di atti discriminatori nei confronti del segnalante all'interno dell'ambiente di lavoro;
- Fornire al segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario ed alle modalità di trasmissione della segnalazione;
- Regolamentare il processo di gestione della segnalazione.

## 3. La segnalazione

Per «*Whistleblowing*» si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e avente ad oggetto:

- Violazioni al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001;
- Violazioni alla normativa in materia di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190/2012);
- Violazioni del Codice di Comportamento;
- Altre condotte illecite.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise e concordanti in modo da risultare facilmente verificabili. Tal fine, la segnalazione deve necessariamente contenere:

- Le generalità del segnalante;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi (se note);
- Le generalità o altre informazioni che permettano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (se note);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune e rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

**La segnalazione anonima (o fatta con generalità inventate o con pseudonimi), ossia priva di elementi che consentano di identificare il segnalante, non sarà presa in considerazione; anche qualora il contenuto della stessa risulti dettagliato e circostanziato.**

Le segnalazioni possono essere inoltrate:

- Mediante il servizio postale, con busta chiusa e contrassegnata come «*Riservata*» indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Start Romagna s.p.a. presso la sede sita in Rimini, V.le C. A. Dalla Chiesa n. 38;
- Mediante accesso al Portale Whistleblowing.

#### 4. Il Portale Whistleblowing

Il Portale Whistleblowing, creato utilizzando un sistema informatico basato sulla cifratura all'origine della segnalazione al fine di garantire l'integrità e la non violabilità del contenuto, è raggiungibile attraverso la intranet aziendale «*NoiStart*».

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di Start Romagna s.p.a.

#### 5. Tutela e responsabilità del segnalante

L'identità del segnalante, salvo i casi previsti dalla Legge, non può essere rivelata.

Qualora a carico del segnalato si apra un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o in mala fede o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società, in tali casi, potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

## 6. Tutela del segnalato

La segnalazione, di per sé, non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

## 7. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione può essere inoltrata con le modalità indicate nel punto n. 3 del presente documento.

Qualora la segnalazione venga inoltrata tramite il Portale Whistleblowing, il segnalante, dopo l'accesso, sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.). Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al segnalante di fornire la propria identità. Le generalità del segnalante, in osservanza alle disposizioni della L. n. 179/2017, che prevede di garantire la riservatezza delle stesse, non saranno divulgate, fatte salve le ipotesi previste dalla legge.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (**Ticket**). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di:

- Monitorarne lo stato di avanzamento;
- Inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- Rispondere ad eventuali domande di approfondimento (il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente).

## 8. Gestione della segnalazione

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di Start Romagna.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

1. Il segnalante inoltra la segnalazione attraverso il Portale compilando tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura.

2. La segnalazione è inoltrata dal portale all'OdV che è incaricato di gestire il procedimento. Del procedimento verrà redatto verbale conservato in apposito registro. Il procedimento di analisi delle segnalazioni è come di seguito articolato:
3. Analisi Preliminare:
  - a. L'OdV compie un'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità della segnalazione e la natura generica o circostanziata dei contenuti.
  - b. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata, si avvia la Fase Istruttoria.
  - c. Se la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, l'OdV deve valutare se la segnalazione è falsa o effettuata in mala fede. Qualora si appuri la falsità della segnalazione e/o la mala fede del segnalante, l'OdV conclude il procedimento con provvedimento motivato che sarà comunicato, anche mediante trasmissione di copia, ai soggetti di cui al punto n. 5 lett. a, b, c.. L'OdV informa il segnalante circa l'esito della segnalazione, ma quest'ultimo non avrà titolo per visionare o richiedere copia del provvedimento adottato.
  - d. Qualora non si abbia evidenza della falsità della segnalazione né della mala fede del segnalante, l'OdV inoltra al segnalante un invito ad integrare e/o meglio circostanziare la segnalazione. Il segnalante deve provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione del predetto invito da parte dell'OdV. Qualora il segnalante non provveda nel termine sopra indicato, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione che viene comunicato al segnalante. Qualora il segnalante integri la segnalazione, l'OdV procede ad una nuova Analisi Preliminare. Qualora si accerti che la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione motivato che viene comunicato al segnalante. In caso di ritenuta sufficienza degli elementi prodotti, si avvia la Fase Istruttoria.
4. Fase Istruttoria: Appurata la fondatezza della segnalazione, l'OdV potrà condurre qualsiasi attività necessaria ed opportuna per approfondire i fatti (es: audizione del segnalante o di altri soggetti informati, accesso ad atti e documenti, ...).
5. Terminata l'istruttoria, l'OdV emette un provvedimento motivato. Il provvedimento potrà essere comunicato, anche mediante trasmissione di copia, a:
  - a. Dirigente/Funzionario responsabile dell'unità organizzativa in cui opera il destinatario del provvedimento per gli eventuali provvedimenti di competenza;
  - b. Alla Direzione Generale ed alla Direzione Risorse Umane per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
  - c. All'Organo Amministrativo della Società per le eventuali ulteriori azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Società (Es: Autorità Giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; ...).

## 9. Report periodico

Con cadenza semestrale, unitamente alla relazione semestrale prevista dal Modello di Organizzazione e gestione, l'OdV inoltra al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un report riepilogativo, in formato tabellare, delle segnalazioni ad esso pervenute.

Il report deve contenere gli esiti dei procedimenti avviati e segnalare, per ciascuno di essi se sono procedimenti aperti o conclusi e, in tale ultimo caso, la tipologia di provvedimento adottato.

## 10. Conservazione della documentazione di tutela dei dati personali

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 2 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, nonché l'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Privacy Policy adottata dalla Società in attuazione del GDPR.

## 11. Aggiornamento Policy Whistleblowing

La presente Policy ed i contenuti del Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.